

## COMMISSIONI RIUNITE

### FINANZE E TESORO (IV) - AGRICOLTURA (IX)

#### I.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 3 AGOSTO 1954

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE CASTELLI AVOLIO

#### INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatore TIRABASSI: Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1048) . . . . .	1
PRESIDENTE . . . . .	1, 2, 3, 4
PECORARO, Relatore per la IX Commissione . . . . .	2
SEDATI, Relatore per la IV Commissione . . . . .	2
MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste . . . . .	3
FABRIANI . . . . .	3
CORBI . . . . .	3
GERMANI . . . . .	3
ARCAINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	3
MINASI . . . . .	4
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	5

**La seduta comincia alle 11,10.**

#### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Di Stefano Genova e Guglieminetti, componenti della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro).

#### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Avanzini, della IV Commissione permanente, è sostituito per la seduta odierna, dal deputato Fabriani.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Tirabassi: Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1048).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Tirabassi: « Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino » (1048), già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 15 luglio 1954.

Ricordo agli onorevoli colleghi che il presente provvedimento, già assegnato in competenza primaria alla IX Commissione permanente (Agricoltura), venne esaminato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), per il relativo parere sull'onere finanziario, nella precedente seduta del 31 luglio 1954.

In tale sede, si obiettò che la creazione di un nuovo ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, separato dall'esistente Ente Maremma, avrebbe certamente determinato un sensibile aumento delle spese, trattandosi

di organizzazione e di attività attuate in maniera del tutto autonoma, con nomina di un presidente diverso da quello dell'Ente Maremma. Per tali motivi, la IV Commissione ritiene, nella suaccennata seduta, di esprimere parere contrario al provvedimento. A seguito di tale parere la IX Commissione (Agricoltura), facendo uso del diritto conferito dal Regolamento, ha richiesto alla Presidenza della Camera, l'assegnazione del provvedimento, in competenza alle due Commissioni riunite, in sede legislativa, assegnazione che è stata concessa, donde l'inserzione nell'ordine del giorno della seduta odierna.

Prego l'onorevole Pecoraro, relatore per la IX Commissione (Agricoltura), di svolgere la sua relazione.

PECORARO, *Relatore per la IX Commissione*. La IX Commissione permanente (Agricoltura) ha deliberato di approvare il provvedimento in esame, in quanto ha ritenuto che la creazione del nuovo Ente Fucino rispecchi una esigenza imprescindibile, considerata la attività fin qui svolta dall'Ente unico che aveva competenza sui due comprensori della Maremma tosco-laziale e del Fucino. La creazione di tale ente derivò dalla intenzione del legislatore che il « surplus » demografico gravante sulla zona del Fucino potesse, opportunamente ed agevolmente, venire smaltito e decongestionato, attraverso tempestivi trasferimenti nella zona della Maremma tosco-laziale.

Oggi, anche se in parte, questi trasferimenti sono stati effettuati. La presente proposta di legge stabilisce, tra l'altro, in apposito articolo, che saranno consentiti detti trasferimenti di popolazione rurale del Fucino alla Maremma. Quindi, le intenzioni iniziali saranno tenute presenti e rispettate.

Pertanto, la creazione di un ente autonomo che, in questo stadio della trasformazione fondiaria, integri e completi il comprensorio del Fucino, avrà come certo risultato un indirizzo della trasformazione fondiaria conforme alle peculiari e speciali particolarità del Fucino. Le due zone, quella della Maremma tosco-laziale e quella del Fucino hanno, infatti, caratteristiche molto diverse, l'una dall'altra. Rispettata questa esigenza di trasferimento di popolazione e di smaltimento della pressione demografica del Fucino, non c'è più alcun motivo di subordinare i territori ad un unico ente. Quindi, la IX Commissione ha benedetto nell'esprimere parere favorevole all'approvazione della proposta di legge.

Ritengo che le perplessità relative al pericolo di un maggiore onere, espresse da qual-

che collega della IV Commissione (Finanze e tesoro), potranno essere meglio chiarite dalla presente discussione, quando, già in sede di Commissione Agricoltura, si è dimostrato che le spese di che trattasi sono da considerarsi, se non insussistenti, quanto meno irrilevanti e tali, in ogni caso, da non pregiudicare l'attività da svolgere.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pecoraro e dò la parola all'onorevole Sedati, relatore per la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), che già si espresse per il parere favorevole alla proposta di legge.

SEDATI, *Relatore per la IV Commissione*. Nella seduta del 31 luglio 1954 della nostra Commissione, avevo insistito nel pregare i colleghi di esprimere parere favorevole alla proposta di legge del senatore Tirabassi, ritenendo di avere illustrato a sufficienza le ragioni per le quali era opportuno esprimersi in tal senso.

La Commissione fu di diverso parere, ritengo, perciò, opportuno dare ancora ulteriori chiarimenti, ricordando qualche precedente legislativo, relativo all'Ente Fucino e Maremma, che illustrerà meglio la esigenza di scinderlo in due enti, separati e distinti.

Come è noto, l'Ente per la Maremma tosco-laziale e il Fucino fu costituito, con decreto presidenziale, in applicazione della legge sulla riforma agraria 21 ottobre 1950, n. 841. Con un apposito articolo del succitato decreto presidenziale, venne delimitato il territorio del Fucino che è, in effetti, del tutto separato e staccato dall'altro. Con l'articolo 2 venne istituito l'Ente Maremma tosco-laziale e del Fucino; con gli articoli 16-17 furono stanziati i fondi necessari. All'articolo 17 è detto: « Per l'attuazione dei compiti affidati all'ente nel territorio del Fucino, con decreto del Ministro per l'agricoltura, verrà determinata la somma da assegnarsi mediante prelevamento sulla dote di 28 miliardi dai fondi della Cassa per il Mezzogiorno. Per gli esercizi fino al 1960 incluso, la somma da assegnarsi all'ente verrà determinata con decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste ».

L'assegnazione dei fondi per l'ente Maremma avviene, invece, in base alle disposizioni dell'altra legge che riguarda le aree depresse del centro-nord. Con l'articolo 15 del citato decreto, viene stabilita una gestione separata per la riforma fondiaria nel territorio del Fucino; l'ultimo capoverso dell'articolo 15, infatti, dice: « L'ente terrà due gestioni distinte una per la Maremma tosco-laziale e una per il Fucino ».

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (FIN. E TESORO — AGRICOL.) — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1954

L'onorevole collega, relatore per la Commissione Agricoltura, ha chiarito come alcuni problemi — soprattutto quelli della emigrazione — che rendevano giustificata la costituzione di un solo ente che provvedesse alla riforma, oggi siano venuti meno perché la emigrazione ha avuto luogo, quasi completamente, dalla zona del Fucino a quella della Maremma.

Sono stati rilevati, invece, i difetti dell'elefantiasi di un ente di queste proporzioni, e molti altri inconvenienti derivanti dalla attuazione della riforma agraria, nelle due zone, secondo criteri diversi. Infatti, mentre nella zona del Fucino vi è grande intensità di popolazione e vi è stata realizzata una vasta opera di bonifica, con indirizzo colturale ed ambiente particolari, ciò non si trova né si è effettuato nella zona della Maremma toscolaziale. Pertanto, non sembra opportuno continuare a fare amministrare l'Ente del Fucino da un unico consiglio di amministrazione, nel quale, poi, la stessa zona del Fucino è rappresentata da un solo elemento.

Per tutte queste ragioni, e dato che il Senato ha approvato all'unanimità la proposta di legge, ritengo di potere insistere nel pregare la Commissione di volere approvare la proposta di legge medesima.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MEDICI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Desidero dire brevemente che l'Ente Maremma e Fucino è nato in circostanze particolari, che consigliarono, allora, per necessità puramente causali ed estrinseche, di riunire il territorio della Maremma e quello del Fucino in unico Ente.

Però, poiché il territorio del Fucino ricade nell'ambito dell'azione della Cassa per il Mezzogiorno e poiché si tratta di territorio situato a circa 300 chilometri di distanza dal limite settentrionale del comprensorio dell'Ente Maremma, e per una serie di altre circostanze affermate nella legge istitutiva, i due enti, pur formandone uno solo, hanno sempre funzionato separatamente.

A ciò contribuiva la legge, ma anche l'opera dei parlamentari, giustamente gelosi delle loro prerogative e preoccupati del pericolo che i fondi della Cassa per il Mezzogiorno fossero distolti ad alimentare le necessità della Maremma toscolaziale.

Da ciò, l'esistenza di due bilanci, quello della Maremma e quello del Fucino, presentati in Parlamento più volte, per la regolare approvazione.

Questa proposta di legge ha, perciò, puramente e semplicemente lo scopo — il Ministero dell'agricoltura non si è mai opposto — di riconoscere la distinzione dei due enti, oltreché di fatto, anche di diritto; e ciò, tanto più, perché le giustificazioni che si fecero valere a suo tempo nella fretta di formulare e approvare il provvedimento, sono ormai venute a cessare. La esigenza, infatti, di travasare alcune centinaia di famiglie, dal Fucino alla Maremma, è stata soddisfatta e sono state superate quelle ragioni di parziale complementarietà che venivano addotte a sostegno della unicità dell'Ente. Inoltre, il sano criterio del decentramento che abbiamo propugnato — quello, cioè, di far sì che le varie sedi degli enti siano sui luoghi stessi dove si lavora e, il meno che sia possibile, nei centri cittadini — trova il suo soddisfacimento nella proposta di legge che io mi permetto, a nome del Governo, di raccomandare alla vostra approvazione.

FABRIANI. A breve integrazione di quanto è stato detto da chi mi ha preceduto, vorrei rilevare che, essendosi concluso in precedenza il parere della Commissione finanze e tesoro con un voto negativo, voto che esprimeva il timore di un ingiustificato aumento di spese di gestione imputabile alla separazione dei due enti, si deve oggi ribadire che detto timore non trova fondamento in quanto le spese relative alle due gestioni non subiscono alterazioni, mentre si realizza, invece, un risparmio notevole, essendo gli uffici già impiantati.

CORBI. Per le esaurienti ragioni esposte dai due onorevoli relatori e dal Ministro dichiaro, a nome del Gruppo comunista, di essere favorevole all'approvazione del provvedimento.

GERMANI. Desidero solo ricordare che stiamo discutendo una proposta di legge dell'onorevole Tirabassi, proposta di legge che era stata preparata da una precedente proposta dall'onorevole Fabriani. È evidente che la proposta dell'onorevole Tirabassi debba considerarsi assorbente di quella dell'onorevole Fabriani.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nella precedente seduta del 31 luglio 1954, in sede di parere, espressi il dubbio che la divisione in due enti distinti dell'attuale Ente Maremma e Fucino comportasse un maggiore onere finanziario. La Commissione fu, allora, d'avviso che tale dubbio trovasse un fondamento nella realtà e si espresse, pertanto, in senso contrario.

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (FIN. E TESORO — AGRICOL.) — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1954

Dopo le relazioni degli onorevoli Pecoraro e Sedati, e dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con le quali si tranquillizza il Ministro del tesoro in ordine alla inesistenza di un maggiore onere finanziario relativo alla gestione dei due enti, non ho più motivi di oppormi alla approvazione della proposta di legge.

MINASI. A nome del Gruppo socialista, dichiaro di essere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti né osservazioni, porro successivamente in votazione.

ART. 1.

È istituito, con sede in Avezzano, l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, con lo scopo di promuovere od effettuare direttamente, in detto territorio, la trasformazione fondiario-agraria, di favorire lo sviluppo dell'industria e del turismo, di perseguire l'alleggerimento della pressione demografica, mediante trasferimento di lavoratori manuali della terra nel territorio dell'Ente Maremma e loro insediamento su terreni da acquisire e, in generale, di compiere quanto occorra per facilitare la trasformazione e la valorizzazione del territorio stesso.

(È approvato).

ART. 2.

L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

ART. 3.

Sono trasferiti all'Ente, di cui al precedente articolo 1, le attività e le passività, i diritti, gli obblighi e le funzioni già attribuiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, limitatamente al territorio indicato nell'articolo 1, n. 7, del decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

La denominazione dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino viene così sostituita: « Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ».

(È approvato).

ART. 4.

A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono devolute all'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino le somme assegnate all'Ente Maremma ai termini degli articoli 15 e 17 del decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66, ed ogni altra assegnazione a favore di detto Ente, relativa all'attività che lo stesso era chiamato a svolgere nel territorio del Fucino.

Il finanziamento dell'Ente, per gli altri compiti di cui alla presente legge, verrà tratto dai fondi previsti dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, in rapporto al decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Alla chiusura ed al trasferimento della gestione speciale per il Fucino procederanno i presidenti, a mezzo di funzionari all'uopo delegati.

(È approvato).

ART. 5.

Il Governo della Repubblica è incaricato di emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'esecuzione di essa e per il suo coordinamento con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, con il decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66, e con le successive disposizioni concernenti l'attività dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, variando anche la delimitazione del territorio indicato nel n. 7 dell'articolo 7 di tale decreto presidenziale, per includervi, in tutto od in parte, i territori di altri comuni compresi nel bacino idrografico del Fucino, nel bacino del Salto ed in quello dell'alto Liri. Tutte le superfici, incluse in tale territorio, sono classificate, a tutti gli effetti, comprensori di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Per l'organizzazione ed il funzionamento del nuovo Ente, istituito con l'articolo 1 della presente legge, saranno tenute presenti le norme contenute nella legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e nel decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

(È approvato).

ART. 6.

Si applicano a favore dell'Ente, di cui all'articolo 1, le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, dall'articolo 4 della

---

 LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (FIN. E TESORO — AGRICOL.) — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1954
 

---

legge 21 marzo 1953, n. 224 e da ogni altra disposizione a favore degli Enti di bonifica e di colonizzazione.

*(È approvato).*

Avverto che la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore TIRABASSI: « Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino » (1048):

Presenti e votanti . . . . .	57
Maggioranza . . . . .	29
Voti favorevoli . . . . .	55
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

*Per la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro):* Albarello, Assennato, Berzanti, Bigi, Carcaterra, Cavallaro Nicola, Castelli Avolio, Chiaramello, De Martino Francesco, Fabriani, Faletra, Gennai Tonietti Erisia, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Matteotti Gian Carlo, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Pieraccini, Raffaelli, Ricci Mario, Ronza, Rosini, Salizzoni, Sedati, Selvaggi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

*Per la IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste):* Bertone, Bianco, Bolla, Burato, Compagnoni, Corbi, Del Vescovo, Fogliazza, Fora, Franzo, Germani, Gomez D'Ayala, Gozzi, Helfer, Marengi, Marilli, Miceli, Monte, Pecoraro, Pirastu, Ricca, Scarscia, Sodano, Stella, Truzzi, Zannerini, Zanoni.

*Sono in congedo:*

Di Stefano Genova e Guglielminetti.

**La seduta termina alle 11,40.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO VERDIROSI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI